



COMUNE DI CALITRI

(PROVINCIA DI AVELLINO).

MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

UFFICIO DEL SINDACO

Prot. n. 14520/2021

ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 "CORONAVIRUS". DISPOSIZIONI PREVISTE DALL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA N. 27 DEL 15/12/2021: Disposizioni di prevenzione sanitaria relative al periodo 23 dicembre 2021 – 1 gennaio 2022.

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 27 del 15/12/2021

COMUNICA

1. Fatta salva l'adozione di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica, fermo restando l'obbligo di rispetto delle disposizioni nazionali vigenti su tutto il territorio regionale:

1.1 a decorrere dal 23 dicembre 2021 e fin al 1 gennaio 2022:

- per l'intero arco della giornata è fatto divieto di consumo di cibo e bevande alcoliche e non alcoliche, con esclusione dell'acqua, nelle aree pubbliche ivi compresi gli spazi antistanti gli esercizi commerciali, le piazze, le ville e i parchi comunali. Resta consentito il consumo ai tavoli al aperto nel rispetto del distanziamento previsto;
- nei luoghi pubblici all'aperto è fatto divieto di svolgimento di eventi, feste o altre manifestazioni che possano dar luogo a fenomeni di assembramento o affollamento;
- è confermato l'obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale, anche all'aperto, in ogni luogo non isolato (ad es. centri urbani, piazze, lungomari nelle ore e situazioni di affollamento, code, file, mercati, fiere contesti di trasporto pubblico all'aperto);

1.2. nei giorni 23, 24, 25, 31 dicembre 2021 e 1 gennaio 2022:

- dalle ore 11:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo, ai bar e agli altri esercizi di ristorazione è fatto divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche con esclusione dell'acqua.

2. E' fatta raccomandazione ai Comuni ai fini dell'adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale ai sensi delle disposizioni vigenti.

3. E' fatta raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cd. "movida".

4. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di cui al presente provvedimento e' punito, ai sensi delle norme del decreto legge n.19/2020 e del decreto legge 33/2020, come modificati in sede di conversione in legge e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si

applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2.1, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. All'atto dell'accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'organo accertatore può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 9-bis del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, è sanzionata secondo quanto disposto dall'art. 13 del medesimo decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Alle condotte previste dagli articoli 476, 477, 479, 480, 481, 482 e 489 del codice penale, anche se relative ai documenti informatici di cui all'articolo 491-bis del medesimo codice, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19 in formato digitale o analogico, si applicano le pene stabilite nei detti articoli.

I recapiti dedicati:

- Azienda Sanitaria Locale Avellino: 0825-292618 - attivo dal lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Regione Campania 800.90.96.99 attivo tutti i giorni dalle ore 08:00 alle ore 20:00
- Ministero della Salute 1500
- Sede comunale: 0827.318711 – **3342668002** (*numero dedicato*)
- e-mail per inviare questionario: protocollo@comune.calitri.av.it

La presente comunicazione è pubblicata sul sito comunale www.comune.calitri.av.it in libera visione per chiunque ne abbia interesse ed è notificata:

- all'Unità di Crisi Regionale per l'Emergenza da COVID-19;
- al Prefetto di Avellino;
- al Presidente della Provincia di Avellino;
- al Comando Stazione Territoriale di competenza dei Carabinieri.

E' fatto obbligo alla cittadinanza di indossare le mascherine nei casi previsti e di rispettare il distanziamento sociale. Seguire le informazioni sui canali istituzionali al fine di evitare infondati allarmismi. Sarà comunque nostra cura riportare aggiornamenti sulle evoluzioni.

Calitri, 16 dicembre 2021

IL SINDACO
f.to -Michele DI MAIO-